Decreto legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Relazione tecnica

Art. 1 ***(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)***

Comma 1, lett. a) (proroga *budgets* assunzionali 2008 e 2009)

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, dei *budgets* assunzionali relativi agli anni 2008 (cessazioni 2007) e 2009 (cessazioni 2008).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2008 e 2009), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1, lettera b) (proroga *budgets* assunzionali 2010-2013)

Proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2010, 2011, 2012 e 2013), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 1, lettera c) (proroga utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio – segretari comunali e provinciali – presso il Dipartimento della funzione pubblica)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, del Decreto legge n. 203 del 2005. Tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'Interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 2 (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2013 comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3, lettera a) (proroga *budgets* assunzionali 2014 e 2015)

Attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 1 del decreto – legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budgets* 2014 e 2015), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 3, lettera b) (proroga autorizzazioni assunzioni anno 2014 comparto sicurezza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico)

Proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico).
La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 4 (proroga sospensione modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – dirigenza di prima fascia)

La disposizione proroga, non oltre il 31 dicembre 2016, l'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5 (proroga disposizioni applicabili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di diretta collaborazione, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 che prevede, nei limiti delle risorse disponibili, che al personale del corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (ossia che possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente) e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo a carico dell'amministrazione di destinazione).
Tenuto conto che la copertura finanziaria avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Comma 6 (differimento applicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per la promozione a dirigente superiore)

La disposizione proroga l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, laddove prevede corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per il passaggio a dirigente superiore. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,** ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

Comma 7 (disapplicazione art. 57, comma 3, del D.Lgs. n. 334/2000 agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

Il comma prevede che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 334/2000 (previsione di corsi di aggiornamento professionale per il passaggio a dirigente superiore e primo dirigente) non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,** ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del d.lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

Comma 8 (Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri)

La disposizione proroga l'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 ("Codice dell'ordinamento militare"), il quale prevede un regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.) per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri, dei ruoli speciale e tecnico-logistico, fino all'anno 2015, termine che l'attuale norma estende al 2016. Trattandosi della sola estensione temporale di una disposizione già in vigore, la norma in questione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 9 (Contratti a tempo determinato delle province e delle città metropolitane)

La disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2015 previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province e delle città metropolitane è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale).

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e delle nuove disposizioni per il concorso degli enti locali al raggiungimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni interessate, che in ogni caso devono assicurare altresì l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Comma 10 (Disapplicazione sanzione divieto assunzione per mancato rispetto patto stabilità interno)

Il comma estende - con riferimento al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 207, legge n. 147 del 2013 e già finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge n. 296 del 2006 - la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno previsto per il 2014 anche per l'anno 2015.

Dalla disposizione in esame **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, atteso che la spesa di personale resta a carico della Regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio, indicata in legge regionale, e assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Art. 2 ***(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)***

Comma 1 - La norma proroga il termine previsto dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 per l'avvio del processo amministrativo digitale, differendolo dal 1° gennaio 2016 al 1° luglio 2016. Il differimento del termine, già prorogato da ultimo dall'articolo 20, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, **non produce nuovi oneri per la finanza pubblica**, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è munita la disposizione modificata.
Comma 2 - La norma aggiunge il comma 1-bis all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevedendo, per il periodo transitorio antecedente alla data di avvio del processo telematico, una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato e demandando l'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione agli Organi della Giustizia Amministrativa. **La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica** in considerazione del fatto che la medesima è attuativa di quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo n. 104/2010 che prevede una graduale introduzione del processo telematico e del fatto che la norma che dispone l'avvio del processo telematico è munita di specifica clausola d'invarianza finanziaria.

Art. 3 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)***
Comma 1 - Proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e prorogato da ultimo dall'articolo 3, comma 3, d.l. 194/2014, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. **La disposizione non determina effetti sui saldi di la finanza pubblica.**
Comma 2 - La norma prevede l'istituzione di un nuovo servizio di interrompibilità del carico nelle Isole Maggiori, in sostituzione del servizio attualmente esistente in scadenza al 31 dicembre 2015.
In particolare, la **lettera a)** prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017. Il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, Terna SpA, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione Europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012. Contestualmente la **lettera b)** consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.L'impianto normativo, nel suo insieme, da un lato proroga il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici in territori insulari e dall'altro consente la necessaria rideterminazione delle tariffe garantendo così un equilibrio economico complessivo nell'ambito del sistema elettrico nazionale. **La disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica.**

Art. 4 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno)***
Comma 1 - E' volta a prorogare ulteriormente per l'anno 2016 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 -bis. del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. La procedura di cui al citato art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314/2004 sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al decreto legislativo n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente. **La proposta normativa presenta carattere esclusivamente ordinamentale e, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.**
Comma 2 - La disposizione proroga al 31 dicembre 2016 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, che l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fissa al 31 dicembre 2015.
Tale proroga viene richiesta in considerazione del fatto che è in fase di adozione il decreto interministeriale previsto dal medesimo articolo 10-bis, con il quale sono definite ed articolate, con

scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione incendi. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 - La proposta in esame intende prorogare al 31 dicembre 2016 il termine disposto dall'art. 17, comma 4-quater, del DL n. 5/2012, già prorogato da ultimo al 2015 con l'articolo 4, comma 6-ter, d.l. 192/2014, relativo alla facoltà per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tuttavia, il comma 4-*quinquies* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 ha previsto che "*con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziario italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione*".

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti.

Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse.

Viene pertanto richiesta la proroga del termine di cui all'art. 17, comma 4-*quater* citato al 31 dicembre 2016

Trattandosi di disposizione meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4 - La norma è volta a prorogare al 31 dicembre 2016 i termini per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. **La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 5 – Viene prorogata al 31 dicembre 2016 l'autorizzazione (ex art. 41-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, e articolo 4, comma 3, d.l. 192/2014) al mantenimento, fino al 31 dicembre 2015, delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria- Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148. La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-bis.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili nelle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul Capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno – dello Stato di Previsione dell'Entrata.

Comma 6 – La disposizione è diretta a prorogare l'operatività delle modifiche all'articolo 28 del D.lgs. n. 81 del 2008, introdotte dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 177/2012 in merito alla valutazione rischi da parte del datore di lavoro con l'introduzione dell'attività connessa al possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati da attività di scavo, di sei mesi (da 6 a 12 mesi) dall'entrata in vigore del DM dell'11 maggio 2015, n. 82 (recante Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177). **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 5 ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)***

La disposizione proroga al 30 giugno 2016 il termine, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per la delimitazione dei distretti turistici effettuata dalle Regioni d'intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.**

Art. 6 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)***

Comma 1 - Proroga al 31 dicembre 2016 la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso, rilasciati da oltre 5 anni ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 7 agosto 1982. **La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Comma 2 - Si dispone che il decreto sul nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco da definire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sia adottato entro il 1° gennaio 2017. **La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.**

Comma 3 - La disposizione proroga al 30 settembre 2016 le vigenti tariffe in materia di assistenza ambulatoriale e assistenza protesica e al 31 dicembre 2016 le vigenti tariffe relative all'assistenza ospedaliera. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica**

Comma 4 – La disposizione è diretta a prevedere che, anche per l'anno 2015, il riparto della quota premiale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 67-bis della legge 191/2009, possa essere disposto tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e nelle province autonome. Ciò, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di cui al primo periodo del medesimo articolo 2, comma 67-bis.

Non comporta nuovi o maggiori oneri, trattandosi di disposizione che interviene sui criteri di riparto, fermo restando l'importo complessivo della suddetta quota premiale.

Art. 7 ***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***

Comma 1 - La disposizione proroga al 31 luglio 2016 l'aumento, dal 10 al 20 per cento dell'importo contrattuale dell'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per i contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento dopo l'entrata in vigore della disposizione. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Infatti, come già precisato nella relazione tecnica del decreto legge 192/2014, la concessione dell'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore, incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavoro e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - La disposizione prevede, nell'ottica della semplificazione in materia degli appalti pubblici, la proroga al 31 luglio 2016 del termine relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici. La **norma riveste carattere procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Commi 3 e 4 - Prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del DPR n. 207 del 2010 relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, ai fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del D.P.R. n. 207/10), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti. **Le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 5 - La disposizione prevede la proroga sino al 31 dicembre 2016 del termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, adotta disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. **La disposizione di carattere ordinamentale non ha effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 6 - Proroga al 31 luglio 2016 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**

Comma 7 - La disposizione è volta a differire al 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicazione telematica dei bandi e avvisi di gara, di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**.

Comma 8 - Proroga al 31 dicembre 2016 del termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del MIUR. Dal punto di vista contabile, resta fermo che il MIUR dovrà provvedere ad impegnare entro il corrente esercizio le risorse del 2014 non ancora impegnate, che rappresentano residui di stanziamento e che altrimenti andranno in economia.

La disposizione, di carattere procedurale, **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica,** considerato che viene espressamente sancito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte MIUR.

Comma 9 - Nelle more della stipula del nuovo atto contrattuale per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia dello stesso, la disposizione proroga fino al rinnovo contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, ai medesimi patti e condizioni, il **contratto di programma RFI** – parte servizi 2012-2014, attualmente già in regime di proroga ai sensi dell'art. 4 del medesimo contratto.

I costi per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria da riconoscere, stante la proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, sono pari rispettivamente a 976 milioni di euro e 720 milioni di euro, importi previsti nel contratto di programma –parte servizi RFI 2012-2014. Le relative risorse sono allocate nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali maggiori corrispettivi, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, potranno essere riconosciuti solo con la stipula del nuovo contratto già dal 2016. In tal senso la norma infatti indica chiaramente che il 31 dicembre 2016 quale termine massimo di proroga. Ciò stante, **dalla disposizione non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 10 - si intendono prorogare i termini delle procedure relative agli interventi di edilizia scolastica finanziati con le delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 differendo al 30 aprile 2016 il

termine entro il quale i beneficiari del finanziamento trasmettono al MIT le aggiudicazioni provvisorie dei lavori, con riferimento all'art. 1, comma 165 della L. 107/2015. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Comma 11 - la proposta intende differire al 29 febbraio 2016 il termine previsto per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso mutui BEI di cui all'art. 10 del DL 104/2013. **Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.**

Art. 8 ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare)***

Comma 1 SISTRI

Con la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)** viene prevista la proroga di alcuni obblighi posti in capo agli operatori del settore del trasporto dei rifiuti, già in essere antecedentemente all'entrata in vigore del SISTRI.

Si tratta di una disposizione avente natura procedimentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi.

Alla **lettera b)**, viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 tra il Ministero dell'ambiente e la Society Selex Se-Ma, attuale concessionaria del SISTRI.

Il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10 novembre 2010 con la Società Selex SeMa aveva una durata quinquennale con una scadenza fissata al 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015.

L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno e il cui termine per la presentazione delle offerte è fissato alla fine del mese di gennaio 2016.

Il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avviene attraverso la fissazione dell'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI è assicurata quindi mediante il pagamento di un contributo annuale, posto a carico degli operatori iscritti.

I contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sopraindicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Pertanto, **la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.**

Comma 2- Misure urgenti di valori limite di emissione per gli impianti industriali e di semplificazione di VIA e di VAS

La disposizione di cui al comma 2, che prevede la proroga di un anno (fino al 1 gennaio 2017) dei termini per l'aggiornamento il raggiungimento di valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Comma 3 – rifiuti

La disposizione di cui al comma 3 **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto interviene sulle modalità di organizzazione del sistema rifiuti, prorogando al 29 febbraio 2016 il termine di decorrenza del divieto previsto dall'art. 6, comma 1, lett p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg.

Art. 9 ***(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)***

La disposizione proroga fino al 30 giugno 2016 la previsione di cui all'art. 1, comma 298, legge 147/2013 che autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario. **La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1- Riordino disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni.

La disposizione è volta a prorogare al 30 giugno 2016 le attività di Equitalia SpA in materia di entrate ed in particolare di liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Detta proroga garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in assenza di norme risolutive all'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia. **A tale disposizione, quindi, non si ascrivono effetti.**

Comma 2 - Misure di in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati in cogenerazione

Il comma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2.3.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.4.2012, n. 44, in base al quale si stabilisce che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore, si debbano applicare le aliquote di accisa previste dal punto 11 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il citato art. 3-bis, così come modificato dall'art. 10, comma 2, stabilisce anche che per la produzione combinata di energia elettrica e calore, debbano continuare ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica. **Alla proposta proroga non si ascrivono effetti.**

Comma 3 - La disposizione proroga di un ulteriore anno la riduzione delle **spese per mobili e arredi** per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. La norma comporta effetti positivi per il bilancio dello Stato, senza recare riflessi finanziari negativi per i bilanci degli enti pubblici interessati. Infatti, i benefici per il bilancio dello Stato attengono sia alla diretta riduzione di spesa per le amministrazioni statali, sia alle maggiori entrate correlate ai versamenti operati dagli enti pubblici assoggettati alla disposizione in discorso, mentre per il bilancio degli enti, trattandosi di un tetto di spesa legato ad elementi storici, l'effetto è fondamentalmente neutro. In definitiva, **la norma proposta si inserisce nel novero degli interventi di contenimento della spesa pubblica.**

Comma 4 - Proroga termine attività di consulenza finanziaria

Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della MIFID (Direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari) aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un Organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

L'art. 19, del suddetto decreto di recepimento della MIFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'Organismo di tenuta dell'Albo dei Consulenti finanziari, aveva previsto, come disciplina transitoria, che in sede di prima costituzione del suddetto Albo «Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di

prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti».

In attesa dell'istituzione dell'Organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'art. 19 del D. Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 21 bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in quanto – come più volte rappresentato - non è stato possibile istituire il suddetto Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.

Il Ministero ha provveduto comunque ad emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D.M. n. 66 del 5 aprile 2012).

Il Legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, all'articolo 1, commi 36-41 della legge di stabilità 2016, ha previsto la soppressione dell'Organismo per l'Albo dei consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del d.lgs. n. 58/1998 e il trasferimento delle relative funzioni all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, rinominato " Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". In tale nuovo Albo unico saranno iscritti, in apposita sezione, anche i consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58/1998, che assumono la denominazione di "consulenti finanziari autonomi".

Ciò premesso, nelle more dell'avvio effettivo dell'"albo unico dei consulenti finanziari", come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino al 31 dicembre 2016.

Da tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5 - Con la norma viene prorogata fino al 31 dicembre 2016 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche **e determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.**

Comma 6 - La disposizione, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, modifica l'art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 estendendo all'anno 2016, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali e la stessa è stata già prorogata da ultimo al 2015 con l'articolo 10, comma 7, d.l. 192/2014.

Comma 7 – Croce Rossa Italiana
La proposta emendativa aggiunge, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole "di previsione 2013, 2014 e 2015," le seguenti: "e per l' anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana".
Quindi la nuova previsione proroga il periodo di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione, per il ripiano immediato di debiti , di cui già l'Ente Croce Rossa Italiana gode, estendendolo ad un ulteriore anno - quindi per le esigenze del Bilancio di previsione 2016 - con riferimento all'Ente strumentale CRI (soggetto giuridico pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Comma 8 - Viene prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale trova applicazione la disciplina derogatoria del regime di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi relativi ai finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito. In quanto inerente al regime civilistico di validità ed opponibilità delle garanzie, la **disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

Art. 11 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)
Comma 1. Viene prorogato fino e non oltre il 31 dicembre 2016 l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 123 della legge 147 del 2013, al fine di completare gli interventi di ripristino della viabilità delle strade statali e provinciali danneggiate dall'alluvione di novembre 2013 in Sardegna. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto agli interventi si provvede con le risorse disponibili nella relativa contabilità speciale.
Comma 2. La proposta è volta a prorogare ulteriormente, dal 31 dicembre 2015" al 30 settembre 2016, i termini previsti, rispettivamente, al primo e terzo periodo del comma 7, dell'articolo 8, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2012, n. 122, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. **La disposizione non comporti effetti sui saldi di finanza pubblica.**
Comma 3. La disposizione prevede la proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'OPCM 3290 del 2011, al fine di proseguire le attività di liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nell'ambito della gestione emergenziale per i rifiuti nella regione Campania, nonché di recupero dei crediti accertati. La proroga inoltre consente di concludere, senza soluzioni di continuità, le procedure transattive in corso di definizione.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle attività si provvede con le risorse con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa, nonché con quelle derivanti dal recupero dei crediti.

ART. 12 (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)
La norma in esame proroga al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese. Tale proroga è volta a favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n.63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n.103. Ne consegue che il credito d'imposta previsto dal citato art. 4 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 nell'ambito e a valere sulle dotazioni iscritte in bilancio a legislazione vigente. In particolare le risorse in questione ammontano a circa 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla contabilità speciale

dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2016 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a 13,3 milioni di euro per il 2016 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto,** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 18972008, e successive modificazioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 DIC. 2015